

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 877
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno**

**(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -
una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)**

OGGETTO: Urgente applicazione delle Linee Guida nazionali del 19 settembre 2025 sulla formazione degli assistenti familiari.

Premesso che:

- L'Assistente familiare è un operatore che svolge attività di assistenza personale e cura in favore delle persone in condizione di fragilità e di non autosufficienza psicofisica, temporanea, parziale o permanente, presso il loro domicilio, contribuendo a promuoverne l'autonomia e il benessere in funzione dei loro bisogni e del loro contesto.
- Il suo ruolo consiste nel supporto emotivo e relazionale all'assistito, nel facilitare o sostituirsi all'assistito nelle attività di pulizia e igiene della persona, del suo ambiente di vita quotidiano e del guardaroba, nella preparazione e somministrazione dei pasti, nell'accompagnamento, movimentazione, comunicazione con l'assistito e con la famiglia, relazione e attivazione, nonché nel monitoraggio dello stato di salute generale e nella sorveglianza sul regolare e corretto rispetto, da parte dell'assistito, delle prescrizioni terapeutiche e medicinali. L'assistente familiare fa fronte alle situazioni di bisogno dell'assistito individuando e segnalando, tempestivamente, le variazioni relative ai bisogni e alle condizioni dell'assistito ai servizi preposti individuati sul territorio. Ove richiesto e su delega dell'assistito o del Caregiver familiare o dall'Amministratore di sostegno, l'assistente familiare espleta acquisti e funzioni amministrative e si interfaccia con gli operatori professionali preposti all'assistenza sociosanitaria. L'Assistente familiare svolge la sua attività presso il domicilio della persona accudita, a ore o in regime di convivenza familiare, in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento. L'assistente familiare opera come dipendente assunto dalla famiglia (datore di lavoro) o dipendente di una Agenzia per il Lavoro ai sensi dell'articolo 4 del "Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".
- In Piemonte operano circa 63.000 lavoratori domestici contribuenti censiti dall'Inps.
- Gli assistenti familiari sono circa 30.000 e sono quasi tutte donne
- In tutte le province piemontesi prevale la presenza di assistenti familiari straniere (circa 23.000) su quelle italiane (circa 7.000).
- Lo studio IRES "Il lavoro delle persone straniere in Piemonte. Analisi di alcuni dati dell'Osservatorio Mercato del Lavoro della Regione Piemonte relativi all'impiego di lavoratori stranieri nel 2023" documenta una forte esposizione dei lavoratori domestici all'isolamento, alla dipendenza e ai rischi di abuso e stima che in Piemonte, nel comparto dei servizi, incluso il lavoro presso famiglie, più di un lavoratore su dieci sia irregolare, con condizioni meno pagate, più fluide e precarie.

Considerato che:

La Regione Piemonte ha competenza sugli assistenti familiari, nell'ambito delle seguenti politiche:

- Politiche sociali
- Formazione professionale
- Politiche del lavoro
- pari opportunità

Rilevato che:

nel settore dell'assistenza familiare, la Regione in questi anni ha messo in campo i seguenti interventi:

- POR-FSE 2014-2020: intervento di 2 milioni e 500 mila euro, per l'erogazione di incentivi economici alle famiglie finalizzati alla regolarizzazione dei contratti di lavoro
- Sportello assistenza familiare presso i Centri per l'Impiego, per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, il supporto per la collocazione delle assistenti familiari nelle famiglie, l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, l'attivazione di percorsi di qualificazione delle assistenti familiari, mediante il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti informali e non formali, l'erogazione della formazione complementare per il conseguimento della qualifica professionale di Assistente familiare
- Bonus "Scelta sociale domiciliarità", attivato nel 2023 con risorse del Fondo Sociale Europeo, miranti a dare sostegno economico alle persone non autosufficienti prive di servizi accreditati con l'Asl. La misura era vincolata all'esistenza di un regolare contratto di lavoro dell'assistente familiare

Sottolineato che:

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2024 , n. 29, "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33" all'articolo 38 recita:

Art. 38

- Definizione degli standard formativi e formazione del personale addetto all'assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti
- 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, e allo scopo di concorrere alla definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e nei centri residenziali, nonché degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane non autosufficienti, senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per la definizione di modalità omogenee per l'attuazione di percorsi formativi, alle quali le regioni possono fare riferimento, nell'ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di **standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzati a migliorare, anche attraverso la graduazione in base ai bisogni, e rendere omogenea l'offerta formativa per le professioni di cura, nonché all'acquisizione della qualificazione professionale di assistente**

familiare. Nelle linee guida, tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale di settore, sono individuate e definite le competenze degli assistenti familiari e i riferimenti per l'individuazione e la validazione delle competenze pregresse.

- 2. Al fine di concorrere alla riqualificazione del lavoro di cura, con intese stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto i contratti collettivi nazionali di lavoro, possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione.
- 3. **Le regioni**, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 162, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **istituiscono appositi registri regionali di assistente familiare, che contengono i nominativi di coloro che sono in possesso di una qualificazione regionale di assistente familiare** rilasciata ai sensi delle linee guida di cui al comma 1, così come anche di ulteriori titoli di studio e di formazione attinenti all'ambito professionale, e sottoscrivono, altresì, appositi accordi di collaborazione interistituzionale tra centri per l'impiego (CPI) e ATS, con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari.
- 4. Al fine di potenziare e riqualificare l'offerta professionale dei servizi di assistenza familiare per le persone anziane non autosufficienti, **le regioni promuovono, attraverso i propri enti accreditati, corsi di formazione professionale per acquisire la qualificazione di assistente familiare**, rivolti anche alla platea dei destinatari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
- 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenziato che:

Il Decreto Interministeriale 19 settembre 2025 – “Adozione delle Linee guida nazionali per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari” all'articolo 4, 5 e 6 recita:

- 4. **PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA FORMATIVA**
Ferre restando le disposizioni che, a normativa vigente, consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali pregressi, la durata minima dell'offerta formativa - comprensiva delle eventuali ore di orientamento, personalizzazione, accompagnamento, tirocinio o intervento individuale o individualizzato - sarà pari a 70 ore complessive per gli obiettivi minimi di cui alle lettere a), b), c) e d) dello standard di competenze dell'assistente familiare. Per gli obiettivi minimi delle competenze digitali e di lingua italiana (di cui alle lettere e) e f) del paragrafo 3), possono essere previsti eventuali moduli aggiuntivi, la cui durata è determinata in base

ai livelli di padronanza in ingresso.

Al fine di agevolare la partecipazione in relazione agli orari e ai contesti di lavoro, l'organizzazione dell'offerta formativa deve rispondere al massimo grado di flessibilità prevedendo:

a) **una programmazione e progettazione modulare finalizzata a consentire la massima personalizzazione in ingresso dei percorsi di apprendimento sia delle competenze tecnico professionali, di salute e sicurezza, sia delle competenze digitali e di lingua italiana;**

b) l'utilizzo delle modalità formative a distanza (e/o E-learning), con esclusione delle ore di formazione pratica (ad esempio la movimentazione dell'anziano o le pratiche di primo soccorso), con un limite del 50% in modalità asincrona ferme restando, per quanto applicabili, le indicazioni vigenti in materia;

c) l'attivazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze comunque acquisite, ai sensi e per gli effetti del =137"|decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e relative norme attuative, sia al fine del riconoscimento di crediti per l'accesso alla qualificazione di assistente familiare (anche da parte dei caregiver familiari riconosciuti ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti o ad esempio di lavoratori dei servizi di assistenza alla persona affini all'assistente familiare), sia al fine di poter agevolare l'accesso a successivi percorsi di aggiornamento e formazione dell'assistente familiare (ad esempio inerenti i servizi di telemedicina, i piani assistenziali individualizzati, i bisogni di cura specifici), sia al fine di favorire la spendibilità della qualificazione e degli eventuali aggiornamenti nell'accesso successivo ad altre qualificazioni relative alle figure di cura (ad esempio l'operatore socio-sanitario).

- 5. REQUISITI DI AMMISSIONE AI PERCORSI OFFERTA FORMATIVA

Ai fini della partecipazione all'offerta formativa di cui al paragrafo 4 sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

a) **il compimento del diciottesimo anno di età;**

b) **la padronanza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento della conoscenza delle lingue (QCER).**

Ai cittadini stranieri è altresì richiesto di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo.

- 6. VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE E ISCRIZIONE AL REGISTRO

La certificazione della qualificazione di assistente familiare è rimessa alla titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del =137"|decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Al superamento delle prove di valutazione, realizzate in conformità con quanto indicato al paragrafo 3, consegue il rilascio, totale o parziale, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, o dei relativi enti accreditati, autorizzati o titolati, del certificato di qualificazione professionale di assistente familiare, o di singoli certificati di competenze con riferimento agli standard definiti nel paragrafo 3.

I certificati di qualificazione professionale di assistente familiare rilasciati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a prescindere dalle filiere nell'ambito delle quali sono rilasciati, sono da ritenersi equivalenti relativamente agli standard minimi definiti ai sensi e per gli effetti delle presenti linee guida e, in quanto tali, hanno valore sull'intero territorio nazionale.

Le regioni o province autonome che non dispongono, nell'ambito dei propri repertori, della figura dell'assistente familiare, possono organizzare l'offerta formativa in applicazione diretta delle presenti linee guida, nelle more del recepimento delle stesse nell'ambito dei propri ordinamenti.

Gli assistenti familiari in possesso dei certificati di qualificazione professionale rilasciati ai sensi e per gli effetti delle presenti linee guida ovvero di certificati di qualificazione singoli o composti

riconosciuti da una regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano come equivalenti, relativamente agli standard minimi di cui alle presenti linee guida, possono iscriversi agli elenchi regionali di cui all'articolo 38, comma 3 del "Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

per conoscere a che punto è la realizzazione di programmi regionali di formazione degli assistenti familiari e di un registro degli assistenti familiari, in applicazione dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 29/2024 e delle Linee Guida nazionali del 19 settembre 2025 per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari.

Monica Canalis

25.1.2026